



## **REGOLAMENTO PER LE INIZIATIVE DI CREDITO AGEVOLATO PROMOSSE DALL'ENTE CAMERALE A FAVORE DELLE IMPRESE COMMERCIALI, ARTIGIANE E INDUSTRIALI**

### **ART. 1 - Finalità**

La Camera di Commercio di Mantova, nel quadro delle proprie iniziative istituzionali, intende promuovere, sostenere e agevolare l'accesso al credito da parte delle micro piccole e medie imprese mantovane attraverso il riconoscimento di contributi finalizzati ad abbattere il costo degli interessi per operazioni di finanziamento o di leasing assistite dai consorzi di garanzia fidi, così come definiti dal successivo art. 2.

La Camera di commercio stabilisce ogni anno la somma da destinare all'iniziativa.

### **ART. 2 - Consorzi di garanzia fidi**

Le operazioni di finanziamento o di leasing devono essere assistite da garanzia prestata dai Consorzi e/o cooperative di garanzia fidi che operano a favore di imprese operative, in base alla definizione di cui all'art. 3, sul territorio della provincia di Mantova.

I Consorzi e/o cooperative di garanzia fidi devono:

- essere iscritti al Registro delle Imprese
- esercitare quale attività prevalente l'attività di rilascio di garanzia
- prevedere nello statuto la possibilità di accesso a tutti gli operatori indipendentemente dall'adesione ad associazioni di categoria

I consorzi fidi interessati all'iniziativa dovranno manifestare la propria disponibilità a collaborare con la Camera di Commercio inviando domanda di adesione all'UFFICIO PROMOZIONE E PMI corredata da una relazione sull'attività riferita al territorio della provincia di Mantova contenente i seguenti dati:

- numero dei soci o consorziati della provincia di Mantova al 31.12 dell'anno precedente
- ammontare dei finanziamenti deliberati dal Confidi al 31.12 dell'anno precedente a favore delle imprese della provincia di Mantova
- data e numero di iscrizione all'elenco ex art. 107 del TUB (per i Confidi già iscritti)
- indicazione delle sedi e uffici, con relativi recapiti telefonici e mail, alle quali le imprese possono rivolgersi per informazioni
- nominativo del rappresentante del Consorzio Fidi designato per la partecipazione al Comitato



tecnico di verifica previsto dall'art. 7.

I consorzi di garanzia fidi si impegnano, in un'ottica di trasparenza del mercato e con riferimento alle operazioni di finanziamento che beneficiano dei contributi previsti dal presente regolamento, a trasmettere alla Camera di commercio il tariffario applicato per l'accesso alla garanzia che verrà pubblicato sul sito web della Camera di commercio di Mantova al fine della consultazione da parte delle imprese interessate.

### **ART. 3 - Soggetti beneficiari**

Sono ammesse a beneficiare del contributo camerale le imprese, iscritte al Registro delle Imprese, che rientrano nella definizione di micro, piccola e media impresa, così definita dall'Allegato 1 del Reg. CEE 800/2008, che svolgono l'attività nella sede legale e/o in un'unità locale operativa in provincia di Mantova.

Le imprese devono esercitare l'attività nell'ambito dei seguenti settori economici: industria, artigianato, commercio, turismo e servizi.

Sono **escluse** dai contributi previsti dal presente bando:

- le imprese che, da visura camerale, risultano **inattive** alla data di presentazione della domanda alla Camera di Commercio;
- le imprese che **non** risultano **in regola con il pagamento del diritto annuale**;
- le imprese che abbiano usufruito, per le stesse voci di spesa, di altri contributi, fatto salvo le agevolazioni concesse sotto forma di garanzia;
- le imprese in liquidazione, fallite o soggette ad altre procedure concorsuali.
- le imprese che operano nei settori di attività esclusi dalla normativa sugli Aiuti di Stato "De Minimis"

### **ART. 4 - Interventi agevolabili**

Le linee di intervento agevolabili sono le seguenti:

**MISURA A: INVESTIMENTO:** finalizzata al sostegno alle imprese di cui all'art. 3 che intraprendono programmi di avvio, di ammodernamento, potenziamento e sviluppo dell'attività aziendale.

**MISURA B: MICROCREDITO:** finalizzata a **micro imprese (sino a 9 dipendenti)** per finanziamenti destinati alla copertura di spese di breve periodo.



## **Art. 5 - Misura A (Investimento)**

Sono agevolabili i programmi di investimento aziendale finanziati con prestito bancario o operazione di leasing assistite da garanzia dei consorzi fidi e deliberati dagli stessi nell'anno 2014 ai quali è seguita regolare erogazione da parte dell'Istituto di credito.

Sono agevolabili, in particolare, i programmi di investimento aventi come oggetto:

- acquisto/ristrutturazione immobili (esclusi i terreni) e/o fabbricati in cui viene svolta l'attività aziendale;
- acquisto arredi, macchinari, attrezzature attinenti all'attività svolta;
- acquisto di sistemi informatici di gestione (hardware e software), compresa la nuova realizzazione o restyling del sito internet e la creazione di piattaforme per lo sviluppo elettronico;
- innovazione tecnologica (acquisizioni di marchi e brevetti, sviluppo nuovi prodotti, spese di ricerca,...)
- fee di ingresso per attività di franchising;
- certificazione di qualità (spese per rilascio del certificato dell'ente certificatore e di consulenza specialistica esterna) e certificazione di prodotto;
- adeguamento delle imprese a normative di sicurezza dei luoghi di lavoro o di salvaguardia ambientale;
- acquisto automezzi per trasporto merci (furgoni, auto furgonate, ecc...)
- acquisto autovetture, limitatamente al costo base, solo per agenti e rappresentanti di commercio ed equivalenti (compresi gli agenti immobiliari, purché iscritti ai rispettivi albi), tassisti, per l'esercizio dell'attività di autonoleggio, scuola guida;
- spese di manutenzione straordinaria;
- acquisto di aziende o rami di azienda documentati da contratti di cessione, avviamento, se acquisito a titolo oneroso;
- spese amministrative di costituzione (solo per le nuove imprese);

Gli investimenti per i quali l'impresa chiede il finanziamento e la concessione dei benefici derivanti dalla presente convenzione devono essere realizzati nella sede e/o nell'unità locale in provincia di Mantova, risultanti da visura camerale, presso la quale risulti essere svolta l'attività.

Le spese documentate sono ammissibili al netto dell'IVA e di eventuali altre imposte, di interessi passivi, di oneri accessori, di costi di imballaggio e di trasporto.

### **Sono espressamente escluse dal beneficio camerale le:**

- spese per manutenzione ordinaria;



- spese per riparazioni,
- spese per contratti di assistenza,
- fatture passive con spese ammissibili inferiori a **€ 500,00**,
- materiale di consumo e quant'altro non strettamente attinente all'attività dell'impresa;
- acquisto di veicoli per il settore del trasporto di merci su strada (normativa de minimis).

Sono altresì escluse dal riconoscimento del contributo camerale le compravendite di beni mobili e/o immobili effettuate tra imprese che abbiano soci/titolari in comune.

Gli investimenti dovranno comunque essere regolarmente annotati nella contabilità aziendale e documentati da apposita fattura di data non anteriore a **6 mesi** dalla data della delibera di affidamento del consorzio fidi.

Sono ammesse all'agevolazione anche le acquisizioni di beni mobili o immobili attuate tramite contratti di locazione finanziaria (leasing). Nel caso di leasing, il contratto deve essere stipulato in data non anteriore a 6 mesi dalla data della delibera del consorzio fidi e il contributo camerale verrà calcolato sui canoni pagati sino al momento di valutazione della domanda da parte del Comitato tecnico di verifica; l'impresa dovrà impegnarsi a portare a termine i pagamenti previsti.

#### **Art. 6 - Misura A (investimento) : importi del finanziamento e misura dell'agevolazione**

Per gli investimenti oggetto dell'intervento è previsto un contributo in abbattimento del costo finanziario dell'operazione ed è calcolato in percentuale rispetto all'importo totale del finanziamento, ovvero se inferiore all'ammontare delle spese ammissibili.

L'importo agevolabile non potrà essere inferiore a **€ 10.000,00** e superiore a **€ 200.000,00** (raggiungibile anche con più operazioni di finanziamento/ leasing in corso dell'anno) e comunque non potrà eccedere l'ammontare del finanziamento ottenuto presso l'istituto di credito o risultante dal contratto di leasing.

L'abbattimento del costo di ciascun finanziamento o del leasing viene applicato secondo le seguenti modalità:

- **per la parte di spesa fino a 200.000,00 euro**: contributo in abbattimento costi del **3%**

La percentuale di contributo è aumentata dello 0,5% per i soggetti che rientrano nella definizione dell'art 7.

Il contributo non può comunque eccedere l'importo degli interessi risultanti dal piano di ammortamento rilasciato dall'istituto di credito attestante l'avvenuta concessione del finanziamento.

I finanziamenti non dovranno essere di durata inferiore a 24 mesi.



### **Art. 7 - Misura A (investimento): particolari categorie agevolabili**

Al fine di agevolare gli operatori che rientrano nelle categorie sotto elencate, viene stabilito che il contributo riconosciuto viene aumentato dello 0,50%.

Le categorie interessate sono le seguenti:

- Nuove imprese
- Imprenditoria giovanile
- Imprenditoria femminile

Per "**nuove imprese**" si intendono quelle iscritte al Registro delle Imprese da non più di 12 mesi dalla data della delibera di affidamento del Consorzio Fidi.

Per imprese rientranti nella categoria "**imprenditoria giovanile**" si intendono quelle composte da persone con meno di 35 anni alla data della domanda di contributo alla Camera di commercio e che siano iscritte al R.I. da non più di 5 anni a partire dalla data di affidamento della pratica da parte del Consorzio Fidi.

In caso di società di persone è sufficiente che tali requisiti siano rispettati da almeno 2/3 dei soci; nel caso di società di capitali per il rispetto dei requisiti di cui sopra si farà riferimento ai 2/3 delle quote di partecipazione al capitale sociale e degli organi di amministrazione.

Per "**imprenditoria femminile**" s'intendono le imprese in forma individuale con titolari donne e, in caso di società: a) società di persone: almeno 2/3 dei soci siano donne ; b) società di capitali: almeno i 2/3 delle quote di partecipazione al capitale sociale e degli organi di amministrazione devono essere espressione della partecipazione femminile.

Per tali categorie di imprese si applicano le regole definite al precedente art. 5.

### **ART. 8 - Misura B: microcredito**

La seguente misura, che prevede un contributo pari al 5% del valore del finanziamento, è applicabile alle microimprese (sino a 9 dipendenti) per finanziamenti di importo minimo di **Euro 5.000,00** e massimo di **Euro 30.000,00**, di durata minima di 24 mesi, destinati a finanziare le seguenti tipologie di spese sostenute nell'annualità 2014:

- costi per la retribuzione del personale e contributi previdenziali, documentabili tramite buste paga dei dipendenti e copia F24 di versamento dei contributi previdenziali;
- acquisto di scorte, documentabili tramite fatture di acquisto dei fornitori emesse dal 1 gennaio dell'anno in corso con indicati termini e modalità di pagamento;
- spese di affitto del locale destinata allo svolgimento dell'attività, documentabile tramite



contratto di affitto regolarmente registrato e da ricevute/fatture relative ai canoni pagati;

E' inoltre riconosciuta un rimborso pari ad al 50% del costo per l'accesso alla garanzia del consorzio fidi (per es. spese di istruttoria, di gestione, di segreteria, di rilascio di garanzia) sino ad un importo massimo di contributo di Euro 500,00) documentabile tramite fattura/ricevuta rilasciata dal Consorzio fidi.

Il contributo assegnato dalla Camera di commercio non comprende i costi sostenuti dall'impresa per la sottoscrizione di quote sociali o partecipazione al capitale sociale del consorzio fidi garante.

### **ART. 9 - Modalità di presentazione delle richieste di contributo**

Le richieste di contributo dovranno essere presentate dalle imprese unicamente attraverso i Confidi e saranno esaminate dall'organo del Consorzio o Cooperativa Fidi che condurrà una specifica istruttoria tecnica sulla sussistenza dei requisiti e sulla documentazione prevista per il contributo camerale.

I Confidi formuleranno un apposito parere all'ente camerale attestando la conformità della domanda di contributo ai requisiti previsti dal presente regolamento e contenente l'indicazione dell'importo del contributo proposto.

I Confidi trasmetteranno **in forma telematica** alla Camera di Commercio la richiesta dell'impresa, accedendo al portale **WEB.TELEMACO.INFOCAMERE.IT** seguendo le seguenti indicazioni.

La documentazione da inviare in forma telematica consiste in :

A) MODELLO BASE generato dal sistema e firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa o da rappresentante del Consorzio fidi;

B) ALTRO DOCUMENTO: contiene la documentazione di seguito indicata che deve essere salvata mediante **scansione in un unico documento, firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa o da rappresentante del consorzio fidi.**

Tale documentazione consiste in:

- **modulo di domanda**, compilato in ogni sua parte, sottoscritto in forma autografa dal titolare/legale rappresentante dell'impresa;
- **parere del consorzio fidi** attestante la conformità della domanda ai requisiti fissati dal regolamento;
- **copia del piano di ammortamento del prestito bancario**
- per operazioni previste dall'art. 5 (**MISURA INVESTIMENTO**) copia delle **fatture** e per operazioni in leasing **copia del contratto di leasing e fatture relative ai canoni di leasing/riscatto**;
- per le operazioni previste dall'art. 8 (**MISURA MICROCREDITO**) copia della delibera del



Consorzio fidi da cui si evinca la finalità del finanziamento per liquidità aziendale unitamente a dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal richiedente il prestito, che indichi gli estremi delle fatture soggette a contributo (numero, data, fornitore, importo e modalità di pagamento della fattura).

Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà saranno sottoposte a controllo a campione in misura non inferiore al 5%.

- **fotocopia di un documento di identità**, in corso di validità, del legale rappresentante/titolare dell'impresa

### **ART. 10 - Valutazione delle domande di contributo**

La valutazione delle domande e l'ammissione al contributo avverrà in secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda di contributo, in forma telematica, sino ad esaurimento dei fondi disponibili previa verifica della sussistenza di tutti gli elementi richiesti dal presente regolamento.

Tra tutte le istanze pervenute nella data di esaurimento dei fondi sarà operato un riparto proporzionale delle risorse che risulteranno ancora disponibili dopo aver soddisfatto tutte le richieste di contributo ammesse con data precedente.

### **Art. 11 - Erogazione del contributo**

Con provvedimento dirigenziale verrà disposta l'erogazione dei contributi riconosciuti alle aziende beneficiarie in seguito al ricevimento e alla valutazione della domanda presentata.

Il contributo verrà corrisposto ai beneficiari al netto della ritenuta fiscale del 4%, come previsto dalle norme di legge.

### **ART. 12 - Natura del contributo ed esclusioni**

Le agevolazioni sono concesse in applicazione delle disposizioni previste dal Regolamento CE 1407/2013 della Commissione del 18.12.2013, relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti di importanza minore (de minimis) pubblicato sulla GUCE L 352/1 del 24.12.2013.

Ai sensi dell'art. 3 del Regolamento UE 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad un'impresa unica <sup>1</sup> non può superare 200.000,00 Euro nell'arco di tre esercizi finanziari,

---

*1 L'art. 2 del Regolamento 1407/2013 definisce «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:*

*a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;*

*b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;*



100.000,00 Euro nel caso di impresa unica operante nel settore del trasporto su strada.

In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali aiuti “de minimis” a favore della nuova impresa o dell’impresa acquirente superino il massimale, occorre tenere conto di tutti gli aiuti “de minimis” precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti “de minimis” concessi legalmente prima della fusione o dell’acquisizione restano legittimi.

In caso di scissione di un’impresa in due o più imprese distinte, l’importo degli aiuti “de minimis” concesso prima della scissione è assegnato all’impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l’impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti “de minimis”. Qualora tale attribuzione non sia possibile, l’aiuto “de minimis” è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione.

Il contributo per l’abbattimento tassi non è cumulabile con altri aiuti di natura pubblica sulle stesse tipologie di spesa.

I finanziamenti agevolati con il contributo previsto dal presente regolamento sono ammissibili alla moratoria di cui all’*Avviso Comune per la sospensione dei debiti delle piccole e medie imprese verso il sistema creditizio* del 03/08/2009 e successivi provvedimenti.

### **ART. 13 - Revoca del contributo**

Il contributo percepito dall’impresa può essere revocato nei seguenti casi:

- alienazione dei beni acquisiti con il contributo camerale prima che sia trascorso il periodo di ammortamento del prestito;
- in caso di mancato riscatto del bene e di interruzione pagamenti nei casi di operazioni di leasing ;
- revoca dell’operazione di finanziamento/leasing in seguito ad inadempienza;

A tal riguardo, il Consorzio/Cooperativa garante si impegna a svolgere attività di vigilanza e controllo e a segnalare tempestivamente alla Camera di commercio il verificarsi di qualsiasi evento che comporti la revoca/decadenza dal beneficio camerale.

Il mancato rispetto dei vincoli previsti dal presente articolo comporta la restituzione del contributo

---

*c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;*

*d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.*

*Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica.*



camerale.

La Camera di Commercio si riserva la possibilità di effettuare direttamente controlli e verifiche a campione per verificare l'effettiva attuazione degli interventi per i quali viene erogato il contributo e il rispetto di quanto previsto dal presente regolamento.

Qualora dai controlli emergessero irregolarità non sanabili, la Camera di commercio disporrà la revoca del contributo camerale.

#### **Art. 14 - Avvertenze**

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, i dati richiesti dal presente bando e dalla modulistica prevista saranno utilizzati esclusivamente per gli scopi previsti dal bando stesso e saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l'ausilio di sistemi informatici, nel pieno rispetto della normativa sopraccitata e degli obblighi di riservatezza ai quali è ispirata l'attività dell'Ente.

Il titolare del trattamento dei dati forniti è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Mantova, Via P.F. Calvi, 28 – Mantova .